



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 4 aprile 2012

Il Procuratore Federale, esaminata la nota della Commissione Criteri Infrastrutturali FIGC, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 1 del C.G.S., in relazione al Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29.04.2011, Titolo II), punto 3), Criteri Infrastrutturali del Sistema Licenze Nazionali:

il sig. Carlo Accornero, Presidente e legale rappresentante della società Novara Calcio S.p.A.

Il sig. Massimo De Salvo, Vice Presidente esecutivo, Consigliere delegato e Direttore Generale della società Novara Calcio s.p.A.

per non aver depositato il nulla osta del Prefetto in relazione all'istanza per ottenere la deroga a svolgere l'attività per la stagione 2011/2012 in un impianto non ubicato nel proprio comune;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

la Società Novara Calcio S.p.A.;

a titolo di responsabilità diretta per la violazione disciplinare ascritta ai propri legali rappresentanti pro-tempore.

E per la violazione dell'art. 1 del C.G.S., in relazione al Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29.04.2011, Titolo II), punto 3), Criteri Infrastrutturali del Sistema Licenze Nazionali:

il sig. Roberto Amodio, Amministratore Unico e legale rappresentante della società S.S. Juve Stabia S.p.A.

per non aver depositato il nulla osta del Prefetto in relazione all'istanza per ottenere la deroga a svolgere l'attività per la stagione 2011/2012 in un impianto non ubicato nel proprio comune;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

la Società S.S. Juve Stabia S.p.A.;

a titolo di responsabilità diretta per la violazione disciplinare ascritta al proprio legale rappresentante pro-tempore.

E per la violazione dell'art. 1 del C.G.S., in relazione al Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29.04.2011, Titolo II), punto 1), Criteri Infrastrutturali del Sistema Licenze Nazionali:

- il sig. Claudio Caliumi, legale rappresentante della società all'epoca dei fatti;

per non aver depositato la documentazione comprovante la disponibilità dell'impianto Giglio di Reggio Emilia rilasciata dal curatore del fallimento Mirabello 2000;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

la Società Carpi F.C. 1909 s.r.l.;

a titolo di responsabilità diretta per la violazione disciplinare ascritta al proprio legale rappresentante pro-tempore.

E per la violazione dell'art. 1 del C.G.S., in relazione al Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29.04.2011, Titolo II), punto 2), Criteri Infrastrutturali del Sistema Licenze Nazionali:

il sig. Giuliano Cicalese, legale rappresentante della società all'epoca dei fatti

per il mancato deposito della licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S. entro il 30 giugno 2011;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

la Società S.S. Ebolitana 1925 s.r.l.;

a titolo di responsabilità diretta per la violazione disciplinare ascritta al proprio legale rappresentante pro-tempore.

E per la violazione dell'art. 1 del C.G.S., in relazione al Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29.04.2011, Titolo II), punti 1), 2) e 3) Criteri Infrastrutturali del Sistema Licenze Nazionali:

il sig. Salvatore De Vita, Amministratore Unico e legale rappresentante della società, per non aver provveduto, entro il 30 giugno 2011, al deposito:

del documento attestante la disponibilità dell'impianto che si intende utilizzare (punto 1);

la licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S. (punto 2);

dell'istanza per ottenere la deroga a svolgere l'attività per la stagione 2011-2012 in un impianto non ubicato nel proprio comune ed il nulla osta del Prefetto (punto 3);

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

la Società U.S. Arzanese s.r.l.;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.